

Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del 27/02/2018

MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'Art. 4 c. 8 del Regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condominii").

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'Art. 12 c. 6 il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 30 litri/conferimento x numero 40conferimenti minimi= 1200 litri sia per le utenze Domestiche che per le utenze Non Domestiche.

3. Uso stagionale o non continuativo

- Art. 14 c. 5 lettera a del regolamento, per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno di almeno 180 giorni.
- Art. 14 c. 5 lettera c del regolamento, per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 giorni.

La quota variabile è commisurata, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

4. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'Art.16 c. 2 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 50%

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'Art. 18 dal c. 5 al c. 8 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 30 % del valore economico della quota variabile di base.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione del 30% del valore economico della quota variabile di base.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 9 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 60% del valore economico della Quota Variabile di Base:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3,00 €/conferimento

7. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche

Ai sensi dell'art.18 c.10 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 19 c. 4 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti assimilati per quantitativi fino a una soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a:

$$2 \times Kd \times Superficie$$

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune.

La tariffa è ridotta nella quota variabile in termini assoluti di 0,10 €/Kg. La riduzione e non può comunque superare il 60% del valore economico della Quota Variabile di Base.

9. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 19 dal c. 5 al c. 7 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 30 % del valore economico della quota variabile di base.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 19 dal c. 6 al c. 8 del regolamento si applica la riduzione del 30 % del valore economico della quota variabile di base.

10. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 19 c. 9 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 60% del valore economico della Quota Variabile di Base:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE
IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI	0,10 €/kg
OLI VEGETALI	0,35 €/kg

11. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell'Art. 20 del regolamento, si approva la seguente riduzione:

Per le utenze domestiche, il cui nucleo familiare sia interamente composto da utenti che abbiano compiuto il 70° anno di età e con ISEE uguale o inferiore a € 15.000 è prevista una riduzione del 30% del valore economico della quota variabile di base.

La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto (compimento del 70° anno di età), se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione (30 giorni), altrimenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Per gli anni successivi al primo anno per istanze presentate entro il 31 marzo la riduzione sarà riconosciuta con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.

Per il solo anno 2018 l'istanza di riduzione deve essere presentata entro il 31 maggio 2018 affinché la decorrenza sia 1/01/2018.

L'istanza deve essere presentata al comune, che trasmetterà quanto prima e comunque a seguito di verifiche di propria competenza, al gestore l'elenco dei soggetti che hanno diritto alla riduzione e le relative decorrenze.

L'importo totale della presente riduzione trova copertura nel capitolo del Bilancio di previsione 2018 al capitolo "Sgravi e restituzione dei tributi".

12. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 21 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa e quota variabile di base.

13. SANZIONI (Art. 11)

VIOLAZIONE	ART. DI RIFERIMENTO	SANZIONE
Mancato ritiro della dotazione standard per il conferimento di rifiuti	Art. 12, c. 6	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 € così calcolata: 40 x costo unitario del singolo conferimento da sommare alla quota relativa agli svuotamenti obbligatori ossia alla quota variabile di base.
Mancata effettuazione di almeno un conferimento di rifiuto misurato nel corso dell'anno (tranne i casi di esclusione previsti nel Regolamento)	Art. 12, c. 6	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 € così calcolata: 40 x costo unitario del singolo conferimento da sommare alla quota relativa agli svuotamenti obbligatori ossia alla quota variabile di base.
Omesso versamento degli importi dovuti	Art. 10	30% dell'importo non versato
Insufficiente/ritardato versamento degli importi dovuti	Art. 10	30% dell'importo non versato o versato tardivamente
Infedele comunicazione	Art. 7	€ 50,00
Omessa presentazione della comunicazione	Art. 7	€ 50,00